



POLITICA EU IN MATERIA DI AIUTI DI STATO: Regolamento generale di esenzione per categoria

Applicabile dal 29 agosto 2008 fino al 31 dicembre 2013

Obiettivi

Semplificare e rendere più mirati gli aiuti di Stato per la crescita e l'occupazione. Approvazione automatica di 26 tipi di misure di aiuto per accelerare la concessione degli aiuti di Stato da parte degli Stati membri.

- Questo nuovo regolamento, il Regolamento generale di esenzione per categoria o RGEC, riduce l'iter amministrativo per la concessione di aiuti di Stato aumentando a 26 le categorie di aiuti che non occorre notificare alla Commissione, consolidando in un unico testo e armonizzando le norme precedentemente contenute in cinque regolamenti distinti.
- Le 26 categorie di aiuti di Stato sono quelle che apporteranno vantaggi reali per la creazione di posti di lavoro e la competitività dell'Europa. Pertanto oltre a ridurre l'onere amministrativo che incombe sulle autorità pubbliche e sulla Commissione, il regolamento incoraggia gli Stati membri a utilizzare nella maniera più efficiente risorse limitate.
- Questo regolamento generale è particolarmente importante per le piccole e medie imprese (PMI) in quanto tutte le 26 misure da esso previste possono essere concesse alle PMI ed alcune sono addirittura appositamente concepite per loro.

"Questa nuova normativa definisce un quadro chiaro che permette agli Stati membri di concedere aiuti all'occupazione, al potenziamento della competitività e alla tutela dell'ambiente senza alcun intervento della Commissione. La Commissione rispetta quindi gli impegni assunti, conformemente al piano di azione nel settore degli aiuti di Stato e all'Atto sulle piccole imprese per l'Europa, di rendere più semplice e rapida la concessione da parte degli Stati membri delle adeguate tipologie di aiuti."

Neelie Kroes, Commissario europeo responsabile della Concorrenza.

1 • • Principi generali del RGEC

- Affinché un aiuto rientri in una delle 26 categorie contemplate dal regolamento generale, deve rispettare determinate condizioni per assicurare che favorisca nuove attività che altrimenti non sarebbero realizzabili e promuova lo sviluppo economico senza falsare indebitamente la concorrenza.
- Se queste condizioni sono soddisfatte, lo Stato membro può concedere immediatamente l'aiuto senza notifica preventiva alla Commissione, che deve unicamente informare per mezzo di una semplice scheda informativa e solo dopo aver concesso l'aiuto.
- Il regolamento si applica alle forme di aiuto "trasparenti": ossia alle sovvenzioni e agli abbuoni di interesse, ai prestiti nei quali l'equivalente sovvenzione lordo tiene conto del tasso di riferimento, ai regimi di garanzia, alle misure fiscali (con un limite massimo) e ad alcuni tipi di anticipi rimborsabili.
- Il RGEC si applica a quasi tutti i settori dell'economia, ad eccezione della pesca e dell'acquacoltura, dell'agricoltura e di parti del settore carbonifero. Sono del pari esclusi gli aiuti a finalità regionale a favore

del settore siderurgico, della costruzione navale e delle fibre sintetiche e i regimi di aiuti regionali destinati a settori specifici di attività economiche. Non si applica inoltre alle attività relative alle esportazioni o all'utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto alle merci importate né agli aiuti ad hoc a favore delle grandi imprese (l'esclusione non riguarda gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione).

- Il cumulo di varie misure contemplate dal regolamento generale è possibile nella misura in cui queste riguardano differenti costi ammissibili identificabili. Il cumulo non è consentito per i costi che si sovrappongono interamente o in parte, nella misura in cui determinerebbe il superamento dell'intensità di aiuto massima applicabile a norma del regolamento generale.
- Le misure di aiuto non comprese nel RGEC possono ancora essere autorizzate: esse restano semplicemente soggette al requisito tradizionale della notifica. La Commissione valuterà le notifiche in base agli orientamenti e alle discipline esistenti.

2 • • **Categorie di aiuti autorizzate ai sensi del RGEC**

Le seguenti categorie di aiuto possono essere concesse tramite il RGEC, fino a un importo massimo di aiuto fissato dal regolamento stesso.

2.1 • **Aiuti limitati alle PMI**

Aiuti alle piccole e medie imprese

Oltre alle categorie di aiuti disponibili a tutte le imprese, vari tipi di aiuto sono volti espressamente ad aiutare le PMI a porre rimedio agli specifici fallimenti di mercato cui esse si confrontano. Le PMI possono essere sovvenzionate in fasi diverse del loro sviluppo.

- Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI
- Servizi di consulenza in favore delle PMI
- Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere

Aiuti sotto forma di capitale di rischio

Il capitale di rischio rappresenta uno strumento importante per il finanziamento delle PMI. Il RGEC esenta dall'obbligo di notifica gli aiuti a favore del capitale di rischio sotto forma di fondi di investimento di private equity nei quali lo Stato sia socio, investitore o partecipante, anche a condizioni meno vantaggiose rispetto agli altri investitori. Il fondo di investimento può investire fino a 1,5 milioni di euro per impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.

Aiuti per promuovere l'imprenditoria femminile

Il RGEC consente agli Stati membri di sostenere le piccole imprese recentemente costituite da imprenditori donne per consentire loro di porre rimedio agli specifici fallimenti di mercato cui esse si confrontano, soprattutto l'accesso ai finanziamenti. Il regolamento consente di offrire sostegno a fronte di vari tipi di costi d'esercizio, compresi i contributi assistenziali per figli e familiari.

2.2 • **Aiuti per tutte le imprese**

Aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione (R&S&I)

Oltre alle categorie più tradizionali di aiuti alla R&S, il RGEC comprende anche una serie di misure in materia d'innovazione per promuovere la competitività dell'industria europea mediante una maggiore spesa nel settore R&S&I.

- Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo
- Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica
- Aiuti destinati a coprire le spese di diritti di proprietà industriale delle PMI
- Aiuti alle nuove imprese innovatrici
- Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione
- Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato
- Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca

Aiuti ambientali

Il RGEC agevola la concessione da parte delle autorità nazionali di un elevato numero di misure di aiuto volte a promuovere la tutela dell'ambiente e a combattere contro il cambiamento climatico.

- Aiuti agli investimenti per andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale
- Aiuti per l'acquisto di mezzi di trasporto che superano le norme comunitarie di tutela ambientale
- Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie di tutela ambientale non ancora in vigore
- Aiuti agli investimenti in misure di risparmio energetico
- Aiuti agli investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento
- Aiuti agli investimenti per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili
- Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale
- Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali

Aiuti a finalità regionale

Gli aiuti di Stato a finalità regionale promuovono la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea, essendo volti a colmare le carenze delle regioni sfavorite.

- Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
- Aiuti per piccole imprese di recente costituzione nelle regioni assistite

Aiuti alla formazione

Il regolamento autorizza gli aiuti alla formazione generale e specifica.

Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili

Il RGEC comprende gli aiuti che incentivano le società a assumere lavoratori disabili o comunque svantaggiati.

- Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali
- Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali
- Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili

3 • • • Come ottenere aiuti di Stato autorizzati dal RGEC?

Il RGEC si applica ad aiuti concessi dagli Stati membri e non dalla Commissione. Per ottenere tali aiuti le imprese devono contattare le autorità pubbliche a livello nazionale o regionale/locale.



Il testo completo del regolamento è disponibile all'indirizzo seguente:

Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
Gazzetta ufficiale L 241 del 9.8.2008, pag. 3.

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm

Per maggiori informazioni su questo regolamento è possibile contattare la Direzione generale Concorrenza della Commissione europea, Unità A3 - Politica e controllo degli aiuti di Stato.

Altre informazioni disponibili in materia di disciplina degli aiuti di Stato:

Vademecum - regole comunitarie applicabili agli aiuti di stato

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

Manuale sulla disciplina degli aiuti di Stato per le PMI
(sarà pubblicato a breve)

State aid: what is possible under EU rules – an overview

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>

State aid: frequently asked questions concerning EU rules

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>